

REP. 85108

APPALTO DI SERVIZI

COMUNE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autbr. Ex Intendenza di Finanza di Modena
ora Agenzia delle Entrate di Modena
n° 5475/Rep. III del 29/3/1990 e
n° 20622/93 Rep. III del 12/8/1993
ESENTE
Imposta di Bollo 1.444,80
Diritti di Segreteria

L'anno duemilasedici (2016) addi ventotto (28) del mese di luglio in

Modena, nella Residenza Municipale, avanti a me, dott.ssa

_____ qualità di Segretario Generale del COMUNE DI MODENA,

come da nomina del Sindaco in data 4 novembre 2011 prot. n. 129378/2011 e

per il disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono

personalmente comparsi i Signori:

- Dott.ssa _____

_____ (MO), agente in

rappresentanza del COMUNE DI MODENA, con sede in Modena - Via

Scudari n. 20 - Codice Fiscale 00221940364, e non altrimenti, nella qualità di

Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università,

secondo quanto stabilito dalla disposizione del Sindaco Prot. n. 120750/2014

del 30/09/2014 ed in esecuzione della nota Prot. n. 106193 del 14/07/2016, in

atti:

_____ che agisce nel presente atto non in proprio, ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante della ditta "DOMUS

ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in

Modena - Via Emilia Ovest n. 101 - Codice Fiscale: 01403100363, iscritta

all'Albo Società Cooperative con il codice n. A100352. Categoria:

Cooperative Sociali, giusta le risultanze della visura ordinaria della Camera di



Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, in atti

Detti componenti, della cui identità, qualifica e poteri sono certa, narrano e stipulano quanto segue:

premesse:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29/04/2015, immediatamente esecutiva, posta agli atti, si deliberava di procedere all'affidamento di posti nido per bambini in età 9-36 mesi in strutture a disposizione degli offerenti, attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, per un numero di 300 posti nido;

- che con la medesima deliberazione si stabiliva la durata dell'affidamento pari a tre anni scolastici, a far tempo dall'1/09/2015, rinnovabile per un ulteriore biennio in caso di esito positivo e si stabiliva inoltre il valore dell'appalto, stimato in € 6.930.000,00 per il primo periodo di affidamento, comprensivo delle rette corrisposte dalle famiglie dei bambini frequentanti le strutture;

- che con determinazione dirigenziale, prot. n. 2015/58403, esecutiva in data 04/05/2015, posta agli atti, si approvavano il Capitolato Speciale d'Appalto nonché il relativo allegato "Menù refezione scolastica" e le Norme di gara;

- che le Norme di gara prevedevano, all'articolo 3 che, l'appalto sarebbe stato aggiudicato per lotti di posti e all'art. 19 le modalità di distribuzione dei posti;

- che in data 11 giugno 2015 e 3 luglio 2015, veniva espletata la suddetta procedura aperta, come da verbali iscritti rispettivamente nel Registro delle Scritture Private ai nn. 2685 e 2694, dai quali risultava provvisoriamente

aggiudicataria, per un totale di 45 posti assegnati per il servizio di nido

d'infanzia, la ditta "DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE" con sede in Modena - Via Emilia Ovest n. 101, per la struttura

"Asilo Nido Cittadella", con i seguenti ribassi:

- 2,00% sull'importo del servizio a tempo pieno di € 790,00 comprensivo del

pasto;

- 2,00% sull'importo del servizio a tempo parziale mattutino di € 550,00,

comprensivo del pasto;

- che con determinazione prot. n. 2015/134493 esecutiva e pubblicata a partire

dal 7/10/2015, si aggiudicava definitivamente l'appalto sopraccitato, alla ditta

"DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede

in Modena - Via Emilia Ovest n. 101 precisando che l'aggiudicazione

definitiva sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti

nei confronti dell'Aggiudicatario;

- che con la medesima determinazione si è ritenuto opportuno assegnare

ulteriori 32 posti alle strutture partecipanti alla gara, così come indicato

nell'Allegato A) alla determinazione Prot. n. 2015/134493, confermando i 45

posti nido aggiudicati in sede di gara;

- che sono decorsi trentacinque giorni dalla data di comunicazione di

aggiudicazione definitiva;

- che in data 26 Ottobre 2015 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico

e sul sito Internet www.comune.modena.it/il-comune/bandi, l'avviso nel

quale veniva comunicata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva

dell'appalto di cui sopra alla ditta "DOMUS ASSISTENZA SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Modena;



- che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prot. n. 109502 del 21/07/2016 posta agli atti, il Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, in quanto non sono attive convenzioni Consip Spa o Intercent-Er che riguardino il servizio oggetto del presente appalto o comparabile con lo stesso;

Or volendo le Parti tradurre in atto formale autentico quanto sopra addivengono alla stipulazione del presente atto, formante con la narrativa unico contesto, per il che:

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto.
- 2) Il **COMUNE DI MODENA**, in esecuzione a quanto sopra,

APPALTA

alla ditta **"DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede in Modena – Via Emilia Ovest n. 101, come sopra rappresentata, di seguito per brevità denominata "Appaltatore" l'affidamento della gestione di 45 posti nido d'infanzia – C.I.G. 6235612DCB, di cui 40 a tempo pieno e 5 a tempo part-time mattutino, presso la struttura denominata - "Asilo Nido Cittadella" sita in Modena – P.zza della Cittadella n. 13.

Si dà atto che il presente affidamento avrà una durata di tre anni scolastici con decorrenza dall'avvio dell'anno scolastico 2015/2016 e termine il 31/08/2018, rinnovabile per ulteriori due anni, in caso di risultati positivi dell'appalto.

- 3) Il valore contrattuale complessivo presunto viene stabilito in netti € 1.009.890.00 (Euro unmilienovemilaottocentonovanta/00), oltre oneri Iva,

se ed in quanto dovuti, comprensivo delle rette corrisposte dalle famiglie dei bambini frequentanti la struttura.

Si precisa che il compenso unitario mensile di aggiudicazione è definito:

- in € 774,20 per il servizio di nido a tempo pieno comprensivo del pasto per bambino iscritto, e per un ribasso di aggiudicazione del 2,00% e

- in € 539,00 per il servizio di nido a tempo part-time mattutino comprensivo del pasto, e per un ribasso di aggiudicazione del 2,00%.

come da offerta dell' Appaltatore in data 12 maggio 2015 allegata al verbale della seduta pubblica iscritto nel Registro delle Scritture Private al n. 2694 del 3/7/2015.

Si dà atto altresì che, l'adempimento delle obbligazioni giuridiche previste, è stato avviato dall'1/09/2015.

4) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativo Allegato A.1 (Menù refezione scolastica), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonché dall' "Offerta Tecnica" integrale con i relativi allegati, che le Parti contraenti dichiarano di ben conoscere ed accettare, posti agli atti del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, con prot. n. 2015/159350 del 16/11/2015.

Inoltre si dà atto che il presente contratto non è soggetto a rischi da interferenze, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università Prot. n. 109504 del 21/07/2016, posta agli atti.

5) Ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs.vo n. 159 del 6/09/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, si procede, in assenza



dell'informazione prefettizia riferita all'Appaltatore, essendo decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della competente Prefettura di Modena. Si precisa che la richiesta di informazione prefettizia Prot. n. PR_MOUTG Ingresso 0045979_20160624 è stata inviata alla Prefettura di Modena attraverso il sistema informatico della Banca Dati Nazionale Antimafia.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., è sottoposto a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione prefettizia interdittiva riferita al contraente.

6) L'Appaltatore, come sopra rappresentato, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva dell'importo di € 11.250,00 (Euro undicimiladuecentocinquanta/00) secondo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto, mediante polizza fidejussoria, con un importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, che è stata depositata in Tesoreria Comunale con bolla n. 9153 del 19/07/2016.

7) Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto della struttura, dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali

danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare.

L'appaltatore risponde di ogni danno che possa derivare dalla carenza manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso delle attrezzature e degli arredi.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato, una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con relativa appendice:

Massimale RCT di € 5.000.000,00

Massimale RCO di € 5.000.000,00

che, in copia, sono poste agli atti.

Si precisa che l'Appaltatore si impegna a consegnare al Comune di Modena copia delle quietanze di pagamento del premio attestanti il rinnovo di validità della anzidetta assicurazione ad ogni scadenza.

8) L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

9) L'Appaltatore ha dichiarato, come da documentazione in offerta, che intende subappaltare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il servizio di cucina alla Società "Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa" per l'attività di ristorazione.

10) Si dà atto, che con lettera assunta agli atti del Comune di Modena con Prot. n. 111555 del 25/07/2016, l'Appaltatore ha dichiarato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 (relazioni di parentela e affinità) e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione).

11) Le Parti si danno atto che trova applicazione l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 così come modificato dalla legge di conversione 07/08/2012 n. 135.



12) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13) I pagamenti avverranno secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto.

La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti ed al superamento positivo delle verifiche tecniche, all'ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc.

La fattura non potrà essere accettata dall'Amministrazione prima del perfezionamento della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione da parte delle Autorità preposte per legge. (Art. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010).

I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere considerato esigibile, pertanto il termine decorre dalla data di accettazione della fattura.

14) Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013, si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa o dei suoi

collaboratori, nonché per violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, entrambi visionabili sul sito Internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti.

15) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e viene registrato a tassa fissa, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 relativo al "Riordino della disciplina tributaria Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)", essendo l'Appaltatore iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione Provinciale di Modena, Sezione A, determinazione n. 92 del 7/7/2005.

16) Per tutti gli effetti di legge l'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Modena.

17) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno devolute al Tribunale di Modena.

18) Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore. Del presente contratto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me redatto, ho fatto constare ai Signori comparenti i quali, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono in forma digitale con me Segretario.

L'atto consta di tre fogli di carta in formato uso bollo coperti per pagine otto e fin qui di quest'ultima.



FACCIATA NON UTILIZZATA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI POSTI NIDO IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'OFFERENTE.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione di posti di nido d'infanzia in rapporto di convenzione col Comune di Modena per un numero complessivo di 300 posti.

Il complesso dei posti è da intendersi così costituito quanto alle diverse tipologie di servizio:
275 Posti nido a tempo pieno
25 Posti nido part-time (mattutini).

La composizione finale dei posti totali assegnati potrebbe risultare variata nella sua composizione tipologica per un massimo di 20 posti in aumento o in diminuzione, in relazione alle offerte pervenute, all'andamento delle nuove domande d'ammissione presentate e qualora ciò sia ritenuto opportuno per salvaguardare l'integrità e validità dei progetti educativi ed organizzativi presentati.

Compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione dal PEG relativo all'anno 2015, alle disponibilità del bilancio pluriennale 2015-2017 ed alle caratteristiche economico/qualitative dei progetti presentati, il Settore Istruzione si riserva di procedere, con l'affidamento di ulteriori posti ai diversi soggetti aggiudicatari, fino ad un massimo del 30% dei posti complessivi, con particolare riguardo ai servizi col maggior numero di domande inevase, collocati in zone meno servite e di più difficile accessibilità.

Ciascun servizio dovrà prevedere la richiesta di affidamento di cui al presente bando per un numero di posti per bambini in età 9-36 mesi compreso tra un minimo di 8 ed un massimo di posti determinato dalla capienza autorizzata dell'edificio candidato ad ospitare il servizio, comunque non superiore a 46 posti; nelle offerte di posti superiore a 20, una quota pari ad almeno il 10% dei posti offerti deve essere a orario parziale.

L'appalto sarà affidato, per lotti di posti corrispondenti al numero dei posti richiesti in affidamento da ciascun concorrente, alle ditte meglio collocate nella graduatoria finale della gara, come meglio indicato nelle norme di gara, fino ad esaurimento del totale dei posti disponibili.

Il valore complessivo del presente appalto viene stimato in Euro 6.930.000,00 al netto d'IVA, (Euro 2.310.000,00 per anno scolastico), di cui Euro 2.475.000,00 pagati dagli utenti sottoforma di rette di frequenza. La quota restante è costituita da un contributo integrativo delle rette corrisposto direttamente dal Comune all'appaltatore.

Qualora il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo prevista al successivo art. 4, al termine dell'iniziale periodo di affidamento, il valore complessivo dell'appalto ammonterà a Euro 11.550.000,00 sempre al netto di IVA.

In ragione del numero di posti per i quali le ditte possono presentare offerta, il valore contrattuale presunto per affidamento attribuito al singolo gestore del servizio non supererà la somma di Euro 363.400,00 al netto di IVA in ragione di anno scolastico (Euro 1.090.200,00 sul primo triennio di contratto).



L'età minima prevista per gli utenti dei nidi di cui al presente appalto dovrà essere raggiunta dai richiedenti entro il 1° settembre dell'anno in cui gli stessi dovrebbero cominciare la frequenza del servizio. In caso di disponibilità di posti e di richieste di bambini in età inferiore, nel corso dell'anno scolastico il Responsabile Comunale del Contratto (d'ora in avanti RCC) potrà concordare con la ditta l'inserimento degli stessi al raggiungimento dell'età minima, e comunque non oltre il 15 aprile, compatibilmente con la capacità ricettiva, l'idoneità della struttura ed il progetto pedagogico proposto.

Art. 2 Organizzazione e tipologia dei servizi

Il soggetto affidatario del servizio ne deve garantire l'apertura nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'anno successivo secondo il calendario attuato dagli equivalenti servizi per la prima infanzia comunali; qualora, per il primo anno, l'attivazione avvenga successivamente al 1° settembre, i giorni di apertura sono proporzionalmente ridotti.

L'orario giornaliero minimo di apertura del servizio di nido di cui al presente è il seguente:

- a) apertura dalle 8,00 alle 16,00 per il servizio a tempo pieno;
- b) apertura dalle 8,00 alle 13,00 per il servizio a tempo parziale;

L'accesso al servizio dovrà essere tuttavia assicurato gratuitamente dalle 7,30 alle 8,00 qualora la famiglia utente documenti l'impossibilità per entrambi i genitori di accompagnare il/la figlio/a al nido dopo le 8,00.

La ditta dovrà prevedere un servizio di post-scuola gratuito dalle 13,00 alle 13,30 per gli utenti dei posti nido part-time che, a causa degli orari di lavoro dei genitori, siano impossibilitati a ritirare il bambino entro le ore 13,00.

In caso di richieste in numero superiore a 5, e qualora l'orario ordinario di chiusura sia previsto entro le 17,00, la ditta è tenuta ad attivare un servizio di prolungamento d'orario della durata di almeno 1 ora e mezza giornaliera con retta mensile a carico delle famiglie non superiore al 30% della tariffa mensile massima prevista per il servizio a tempo pieno; qualora la durata del prolungamento richiesto non superi i 60 minuti la retta non potrà superare il 20% della retta mensile. In accordo col RCC, la retta per il prolungamento orario potrà essere fissata anche su una sola o più fasce.

Al di fuori dell'orario e dei giorni di funzionamento del servizio disciplinato dal presente capitolato la ditta ha facoltà di fornire servizi ulteriori, anche ad altri utenti, concordandone direttamente con gli stessi l'eventuale corrispettivo.

Art. 3 Selezione dell'appaltatore

L'appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta, per singoli lotti di posti variabili tra un minimo di 8 ed un massimo di 46, alle ditte in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/06, valutata secondo una pluralità di elementi meglio descritti al punto 16 delle norme di gara.

Della procedura verrà data informazione attraverso la pubblicazione di un bando pubblico affisso all'Albo Pretorio, sul sito Internet della stazione appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (sistema TED).

Le ditte interessate a partecipare alla procedura aperta dovranno presentare offerta attenendosi alle prescrizioni previste nel presente capitolato e nelle norme di gara.

Art. 4 Durata del contratto

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato ha la durata di 3 anni scolastici a

decorrenza dal 01/09/2015; terminerà pertanto al 31/08/2018.

In caso di risultati positivi dell'appalto, sotto il duplice profilo della qualità delle prestazioni e della convenienza economica, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni scolastici, fino al 31/08/2020. In sede di rinnovo e comunque a decorrere dal 3° anno di contratto, il Comune potrà procedere a riduzioni nel numero dei posti convenzionati fino ad massimo del 25%, in particolare quando necessiti avviare nuove tipologie di servizio, quando necessiti individuare nuovi posti da assegnarsi in zone con carente offerta o quando la percentuale di posti assegnati alla ditta non risulti coperta, in uno o entrambi degli ultimi due anni, per almeno il 75% nel mese di gennaio, con arrotondamento favorevole alla ditta all'unità intera superiore.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui al presente appalto fino ad un massimo di un ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno previsto in contratto.

Art. 5 Ammissione al nido

Gli ammessi ai servizi di nido di cui al presente appalto vengono selezionati dal Comune di Modena tramite le proprie graduatorie valevoli per tutti i nidi comunali e convenzionati cittadini.

Il soggetto affidatario (d'ora in poi denominato "ditta") concorda con il RCC i posti disponibili, suddivisi per età, entro il mese di febbraio di ogni anno per l'anno scolastico in avvio il successivo mese di settembre.

Entro il 15 agosto, il RCC comunica al gestore i nominativi degli ammessi per il successivo anno scolastico desumendoli dalle graduatorie d'ammissione; in caso di rinunce di utenti ammessi, lo stesso RCC provvede a comunicare alla ditta il nome del sostituto con la massima tempestività. In caso di domande presenti nella graduatoria pubblica inferiori al numero dei posti, ovvero in caso di esaurimento dei sostituti comunicato per iscritto dal RCC, la ditta è libera di sostituire l'utente rinunciario con altro bambino di propria scelta, che, purché residente nel Comune di Modena, godrà del medesimo trattamento previsto per i bambini ammessi tramite le graduatorie comunali. Potranno essere ammessi ai servizi di nido fino ad massimo di 1 bambino diversamente abile e 2 bambini definiti come casi sociali per ciascuna sezione funzionante, salvo accordo fra RCC e ditta per aumentare tale numero.

Per gli anni successivi al primo, i bambini già frequentanti hanno diritto, fino al compimento dei 36 mesi, a proseguire la frequenza per l'anno successivo nel medesimo nido senza produrre ulteriori domande.

Art. 6 Organizzazione della ditta

La ditta fissa un recapito nel Comune di Modena, dotato di idoneo collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla ditta.

La ditta provvede ad indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Comune; la ditta designa poi almeno un pedagogo responsabile della gestione pedagogica del servizio dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza che può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

La ditta deve assicurare il servizio educativo con proprio personale, escludendo qualunque forma di subappalto. Il subappalto risulta ammesso esclusivamente per le funzioni ausiliarie



(pulizia, custodia, assistenza, ecc.), di manutenzione dell'immobile, e di ristorazione (produzione, fornitura, somministrazione pasti), purché ciò sia dichiarato all'atto della domanda e stipulato nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto concerne il rispetto del contratto di lavoro di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono prestati i servizi. La ditta è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al RCC lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere al RCC di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato d'appalto, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

Art. 7 Personale utilizzato

Il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge n. 1/2000 Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii. e dalle relative direttive attuative, in particolare la Direttiva n. 85 del 25 luglio 2012, necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei servizi per la primissima infanzia.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro; deve, infine, essere di età compresa fra i 18 e 60 anni. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Prima o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni) all'avvio in servizio, la ditta invia nota scritta al RCC specificando - per ogni dipendente o collaboratore - i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto alla nomina; quando il personale che sostituisce il titolare assente sia sempre lo stesso, basterà una comunicazione sola prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Presso il nido deve essere conservata la documentazione relativa al personale impiegato attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, mentre al RCC sono consegnate le altre autocertificazioni inerenti l'assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale utilizzato dalla ditta deve essere costituito da dipendenti e/o da soci (se in forma cooperativa) per una quota minima pari ai 3/4 delle ore di attività educativa rese; le restanti prestazioni possono essere condotte impiegando eventualmente altre forme di collaborazione, fermo restando che qualsiasi figura deve operare in virtù di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente. Il personale dipendente viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto collettivo nazionale di categoria e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la ditta, se in forma di cooperativa, si impegna pure a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La ditta si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, soci

impegnati nel servizio di cui al presente capitolato a dirigenti del settore Istruzione al fine della verifica del rispetto delle condizioni poste dal presente articolo e dalle norme vigenti in materia di lavoro. I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere col Comune.

La ditta comunica preventivamente al RCC l'utilizzo di personale - specificandone ruolo e titolo - con rapporto di lavoro non dipendente, autonomo o volontario, esclusi i genitori degli utenti; in ogni caso l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente.

Su autorizzazione del pedagista comunale potrà essere consentita la permanenza all'interno del nido di tirocinanti o stagisti; la loro presenza dovrà rimanere numericamente limitata per non indurre cambiamenti eccessivamente frequenti delle figure adulte di riferimento per i bambini e in ogni caso debbono sempre essere considerati come figure aggiunte sovranumerarie e, per il rispetto dei rapporti numerici, mai conteggiati come sostituti di operatori assenti.

Art.8 Organizzazione del personale

All'inizio di ogni anno scolastico la ditta presenta al RCC, il piano di inserimento del proprio personale - educatore ed ausiliario - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Nella gestione dei servizi, la ditta deve assicurare - come media settimanale - almeno il rispetto del seguente rapporto minimo di ore di servizio diretto ai bambini da parte di personale educatore:

- a) Per il servizio di nido a tempo pieno, 1 ora di servizio diretto ai bambini per ogni 10 ore di presenza massima potenziale dei bambini iscritti nella fascia oraria 8,00 - 16,00;
- b) Per il servizio di nido part-time, 1 ora di servizio diretto ai bambini per ogni 9 ore di presenza massima potenziale dei bambini iscritti nella fascia oraria 8,00 - 13,00 per il part-time mattino.

Detto rapporto numerico minimo va comunque assicurato per l'intera fascia oraria di normale funzionamento prevista, garantendo comunque anche nel pre e post-scuola sempre un numero di operatori adeguato alla salvaguardia e sicurezza dei bambini.

Qualora nel nido siano ammessi bambini in età compresa fra 9 e 12 mesi in numero superiore a 5, la ditta assicura la presenza di un educatore aggiuntivo rispetto all'organizzazione ordinariamente prevista, per un minimo di 5 ore giornaliere, preferibilmente nella fascia oraria dalle 9,00 alle 14,00, fino al compimento dell'anno di età di tali bambini.

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire al più tardi entro la giornata successiva; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti è permesso alla ditta ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educatore, organizzando l'attività in modo da non menomare l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori. Per assenze di durata non superiore a 3 giorni, a fronte di impossibilità di reperire altre figure sostitutive, è eccezionalmente consentito alla ditta di sostituire l'educatore assente con il pedagista della struttura, il quale svolgerà il ruolo di educatore. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni di educatore nei nidi d'infanzia comunali e possibilmente almeno una precedente esperienza in attività educative con bambini in età 0-36 mesi.

Il pre-scuola può essere assicurato anche da personale non educatore, purché idoneo a svolgere compiti di animazione e sorveglianza nei confronti degli utenti affidati

Nel progetto di organizzazione proposto dalla ditta deve comprendersi anche



l'organizzazione dei servizi ausiliari con la presenza di personale ausiliario in misura sufficiente ad assicurare la pulizia e i servizi generali della struttura. Nell'organizzazione delle attività ausiliarie, oltre allo svolgimento delle pulizie quotidiane e periodiche oltre l'orario di chiusura, deve essere garantita la presenza di personale addetto alle funzioni ausiliarie in misura non inferiore a 1 ora giornaliera - all'interno dell'orario di apertura ordinaria all'utenza - ogni 7 bambini iscritti, e comunque almeno 1 unità ogni 21 bambini, considerando sempre anche gli eventuali bambini inseriti in posti a gestione privata. Il piano di lavoro del personale ausiliario deve garantire una frequenza dei diversi interventi tale da assicurare un adeguato e costante livello di igiene e pulizia di tutti i locali, arredi, attrezzature ed altre suppellettili interne ed esterne al nido. In caso di subappalto totale o parziale dei servizi generali, nel conteggio, ai fini del rispetto dei rapporti minimi di cui sopra, saranno computati anche gli operatori del subappaltatore, a condizione che tale organizzazione fosse prevista nel progetto organizzativo del servizio presentato in sede di gara. Non saranno in ogni caso considerati gli addetti alla produzione dei pasti e alla manutenzione dell'immobile.

La ditta garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltreché delle cuffie, guanti, stivali e di quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12/06/1990 n° 146; la ditta si dota di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per i nidi comunali. In assenza di accordo sull'autoregolamentazione si applica l'accordo provinciale firmato a Modena il 10.02.99 tra Confcooperative -Unione e la Lega Provinciale Cooperative e Mutue e la Funzione pubblica CGIL, la FISCAT-CISL e la UIL Sanità, che all'art. 12, punto 2 prevede l'applicazione del codice in essere nel corrispondente comparto pubblico.

Art.9 Obblighi del personale

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/4/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che la ditta dovrà consegnare ad ogni operatore impiegato nell'appalto prima dell'assunzione del servizio), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con il RCC. Detto personale deve, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 15, il RCC informerà il responsabile del cantiere; per infrazioni di maggiore entità informerà il responsabile del contratto della ditta, anche con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il RCC può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto

pedagogico e/o della programmazione didattica concordata col Comune.

Art.10 Obblighi e responsabilità della ditta

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La ditta risponde interamente per ogni difetto della struttura, dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. La ditta risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria o straordinaria del plesso delle attrezzature e degli arredi.

La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, soci e collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Modena.

La ditta provvede alla copertura assicurativa di operatori ed utenti presentando esplicito impegno in tal senso in sede di gara; l'assicurazione dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura e le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati. In particolare l'assicurazione della ditta dovrà prevedere una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT), con effetto dalla data di decorrenza del servizio in appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata, con massimali non inferiori a:

- Massimale unico RCT € 3.000.000,00 (almeno)
- Massimale RCO di € 3.000.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.500.000,00 per persona.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il RCC può convocare i responsabili della ditta presso la sede del settore.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

La ditta, qualora non indicato in sede di offerta, consegna contestualmente all'avvio del servizio al RCC i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy (in relazione al D.LGS. 196/2003), indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni, accertato dal RCC, il Comune potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, fino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Entro 30 giorni dal termine del appalto, la ditta presenterà una autodichiarazione con la



quale attesta l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, compensi per le prestazioni lavorative rese nell'ambito del contratto e il regolare accantonamento del trattamento di fine rapporto, quando dovuto. La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., rammentandone la rilevanza anche sul piano delle conseguenze di ordine penale, in caso di dichiarazione mendace. Della regolarità dei pagamenti la ditta fornirà, su richiesta, idonea documentazione al RCC.

Il pagamento dell'ultima fattura mensile e lo svincolo della cauzione definitiva sono subordinati alla presentazione della suddetta documentazione e al contenuto positivo della stessa.

A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

Art. 11 Progetto del servizio

La ditta deve predisporre e presentare in sede di offerta un progetto pedagogico per la gestione dei servizi che risulti rispettoso delle normative vigenti e risulti coerente con le finalità dei servizi educativi per bambini 0-36 mesi fissate dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.1/2000 e ss.mm.ii., in particolare nell'articolo 2 della Legge. Il progetto pedagogico presentato dovrà essere elaborato tenendo conto degli eventuali diversi moduli organizzativi e/o orari del servizio per i quali la ditta presenti offerta, contiene tutti gli elementi fondanti la progettualità del nido in riferimento alle pubblicazioni regionali, ed esplicita sia le basi teoriche cui il servizio fa riferimento sia la loro traduzione pratica.

In corso di vigenza del contratto la ditta è tenuta ad adempiere alle eventuali richieste del RCC volte ad ottenere le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, adeguare la gestione a nuove esigenze, a norme tecniche o giuridiche o per integrare parti carenti, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione interna, nonché della valutazione esterna, della qualità del servizio. La ditta è altresì impegnata - pena la revoca dell'affidamento - a:

a) adeguare il progetto pedagogico del servizio alla direttiva regionale sull'accreditamento dei servizi 0-3 anni in via di emanazione, nonché ad applicare le eventuali procedure di auto/etero valutazione o altri sistemi di valutazione della qualità del servizio previste dalla Regione Emilia-Romagna;

b) rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dal Comune di Modena nel corso della validità del contratto.

Il progetto pedagogico deve comprendere pure un progetto organizzativo ove si evidenzino tra gli altri aspetti:

A) organizzazione dei turni di lavoro del personale nell'ipotesi di numero massimo di iscritti; in caso di numero di iscritti inferiore di almeno il 25% dall'ipotesi di cui sopra, la ditta potrà definire un'organizzazione del personale diversa, ma solo previo accordo col RCC e sentito il competente referente pedagogico comunale;

B) progetto di aggiornamento del personale della struttura non inferiore a 22 ore per ogni operatore educativo che la ditta si impegna a realizzare, considerato che almeno 18 ore per ogni operatore educativo devono essere svolte, in accordo con il coordinatore pedagogico comunale di riferimento, nei corsi rivolti al personale comunale. Per il personale a tempo parziale, le ore di formazione minime andranno proporzionate rispetto al tempo pieno. Nella definizione del piano di formazione la ditta si impegna a rispettare le linee guida sulla formazione degli educatori dei servizi convenzionati concordate col Comune di Modena nel gennaio del 2010.

C) proposta di regolamento della gestione sociale degli utenti, ove si evidenzino in particolare le modalità di partecipazione degli utenti alla gestione e le altre attività del servizio, i

criteri per la dimissione d'ufficio degli utenti da parte della ditta; su richiesta del RCC tale regolamento dovrà essere modificato e/o integrato per prevederne la maggiore omogeneizzazione possibile con quello in vigore per i corrispondenti servizi comunali;

D) modalità di aggiornamento del coordinatore pedagogico al quale è affidata la responsabilità della gestione del servizio affidato;

Art. 12 Aggiornamento e programmazione

La ditta deve disporre o avvalersi di uno o più pedagogisti in possesso di diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione o altra laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con vecchio ordinamento o laurea specialistica con esperienza nella conduzione di servizi per la prima infanzia che rispondono della conduzione pedagogica del servizio di nido. Per le ditte già convenzionate col Comune di Modena alla data del 1/1/2015 per il coordinatore pedagogico sarà considerato valido anche altro titolo di studio ritenuto idoneo al momento dell'inizio dell'incarico, abbinato ad un'esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi educativi rivolti a bambini in età 0-36 mesi e adeguata formazione aggiuntiva qualificata post diploma. Al pedagogista della struttura, la cui età deve essere compresa fra 18 e 60 anni, non è consentito svolgere attività come educatore nel servizio, fatto salvo il caso di sostituzioni brevi come disciplinate al precedente art. 8.

Nel progetto pedagogico/organizzativo andrà tra l'altro specificato il ruolo del coordinatore pedagogico con le ore di questi destinate al servizio ed il tipo di contratto che sarà stipulato, in ogni caso per un monte ore non inferiore a 150 in ragione d'anno scolastico; andranno altresì indicate le ore previste per gli impegni istituzionali (coordinamento pedagogico provinciale, incontri amministrazione, ecc.).

Il coordinatore pedagogico della ditta consegna entro il mese di luglio al RCC una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, ed entro il mese di novembre la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tali relazioni verranno esaminate congiuntamente da responsabili della ditta e dal settore Istruzione.

Il coordinatore pedagogico della ditta e il pedagogista comunale competente concorderanno entro il mese di settembre le modalità di partecipazione del personale educatore operante nel nido ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Modena, anche in ragione del piano di formazione adottato all'interno della ditta e presentato in sede di gara; negli stessi termini temporali, verranno concordati i tempi per la verifica del "programma di attività" del successivo anno scolastico, comprendente anche eventuali progetti di innovazione della didattica e sperimentazioni sulla "continuità educativa" fra i vari ordini di scuola.

Il programma di attività comprende pure la distribuzione delle ore del personale educatore da destinare ad attività non "frontali" con i bambini. Fra queste devono essere previste le ore di aggiornamento – comprese fra un minimo di 18 ed un massimo di 22 – per la partecipazione ad almeno un percorso formativo completo nei corsi organizzati dal Comune di Modena, per il proprio personale; le ore minime di formazione vengono proporzionalmente ridotte per gli operatori occupati con orario part-time. Possono anche essere previste alcune ore di aggiornamento per il restante personale ausiliario e cuoche su tematiche specifiche. Le spese dei corsi organizzati dal Comune restano a proprio carico, mentre il costo orario degli operatori partecipanti a detti corsi è a carico della ditta. E' pure tenuto alla frequenza dei corsi d'aggiornamento inerenti le mansioni esercitate l'eventuale personale di sostegno operante nel plesso.

Il coordinatore pedagogico della struttura è a sua volta tenuto a partecipare a momenti formativi specifici; al termine di ogni anno scolastico presenta al pedagogista comunale un'autocertificazione attestante i corsi di formazione ai quali abbia partecipato.

Il programma di attività deve anche prevedere idonee forme di verifica dei risultati preventivati e raggiunti, utilizzando pure momenti che prevedano la partecipazione degli utenti.



Su richiesta della ditta, il pedagogo comunale competente potrà autorizzare lo svolgimento di periodi di tirocinio formativo presso nidi comunali a favore di educatori destinati ad un ruolo stabile entro il nido che risultino privi di esperienza nella mansione e per i quali ne sia valutata l'opportunità.

Per garantire una miglior messa in rete dei servizi convenzionati con quelli pubblici e fornire spazi di confronto, riflessione e progettazione pedagogica, il responsabile pedagogico della ditta e il coordinatore pedagogico comunale competente concordano all'inizio dell'anno scolastico gli argomenti e gli opportuni momenti di incontro.

In caso di utilizzo di personale di sostegno a bambini diversamente abili dovrà essere concordato con il RCC il monte ore settimanale e annuale di lavoro; entro tale monte ore, definito ad inizio anno scolastico, devono trovare spazio tutte le ore d'appoggio fornite al bambino e le ore per le altre attività non frontali (formazione, collettivi, stesura del PEI, ecc).

La ditta e il RCC concorderanno le più proficue modalità di impiego dell'operatore di sostegno in caso di assenze del minore assegnato. La ditta è tenuta a comunicare le assenze di durata superiore a 5 giorni consecutivi; in caso di rinuncia del bambino o per assenze prolungate potrà essere sospeso l'incarico o disposto l'utilizzo dell'educatore d'appoggio su altra funzione.

Art.13 Gestione sociale

La ditta provvede nei tempi previsti per i nidi comunali a formare fra i genitori dei bambini ammessi al servizio un consiglio di gestione, al quale assegnare - in quanto compatibili - gli stessi poteri e competenze previsti per gli analoghi consigli dei nidi comunali; le modalità di elezione e le competenze del Consiglio di Gestione sono fissate in apposito regolamento da adottarsi entro 3 mesi dall'assegnazione dei posti nido.

La ditta entro il 31/12/2015, provvede pure a dotarsi di un regolamento di funzionamento del nido ove si stabiliscano tra l'altro le modalità di funzionamento del servizio e i criteri di dimissione degli utenti; detto regolamento, che deve adeguarsi per quanto possibile alle norme in vigore per i nidi comunali, viene concordato col RCC.

Art. 14 Controlli

La ditta, qualora non ne sia già in possesso, si impegna a dotarsi entro 4 mesi dall'affidamento di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti; tale sistema, qualora normato dalla emananda direttiva regionale sull'accreditamento, o da altri provvedimenti attuativi regionali in materia andrà comunque adeguato agli stessi. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RCC, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni. Oltre ai risultati, la ditta fornisce al RCC anche la descrizione del sistema/i di controllo che intende utilizzare; il RCC può chiedere eventuali modifiche di questi sistemi, purchè queste non determinino costi d'applicazione aggiuntivi per la ditta e potrà utilizzarlo anche per verifiche esterne sulla qualità del servizio.

La ditta provvede inoltre a concordare col RCC le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici. Nelle modalità di adozione e verifiche sulla qualità del servizio erogato la ditta si attiene anche a quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L. 244/2007, dotandosi tra l'altro di una carta dei servizi. La carta dei servizi andrà divulgata fra le famiglie utenti e trasmessa in copia al RCC nella sua versione iniziale ed in occasione di ogni sua modifica. In ogni caso il Comune si riserva di somministrare in qualsiasi momento questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati.

In particolare il RCC si riserva di somministrare agli utenti questionari relativi alla qualità del servizio offerto e di concordare con la ditta altre forme di verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio affidato.

Il RCC potrà delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Il Comune provvede anche a designare una figura pedagogica di riferimento per la ditta per il servizio di nido. La ditta si impegna ad effettuare per i genitori dei bambini nuovi ammessi almeno un'assemblea di inizio anno scolastico, in cui viene presentato il programma di lavoro dell'anno, e un'altra in sede di consuntivo di fine anno; a queste assemblee, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il referente pedagogico comunale.

Oltre ai compiti specifici previsti in altri articoli, il RCC o suo delegato ha accesso al nido e può richiedere alla ditta ogni idonea documentazione e chiarimento che siano finalizzati a verificare il rispetto di obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti contrattuali o dal presente capitolato.

Il coordinatore pedagogico comunale designato (o suo delegato) ha pure accesso alla struttura per verificare la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno scolastico. Tale pedagogista concorda pure con la ditta gli indispensabili momenti di verifica dei risultati dell'attività didattica con il responsabile pedagogico della ditta, gli operatori e gli altri utenti del nido, anche in modo differenziato.

In caso di contestazione fra ditta e utente in merito al diritto di ammissione al pre-scuola, è dato ricorso al RCC, che dispone motivatamente e definitivamente in merito alla questione.

Art. 15 Sanzioni e penali

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate mancanze da qualcuno degli agenti comunali di cui agli articoli precedenti, questi procede alla segnalazione diretta al Responsabile del contratto della ditta e al RCC.

Se dalla contestazione possa derivare una sanzione per la ditta, il RCC segnala il fatto per iscritto al responsabile dell'appalto della ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il RCC addebita alla ditta una sanzione di euro 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra euro 400,00 e 1.000,00 cadauna, in ragione della gravità. Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione quelle commesse da personale della ditta dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi. Le sanzioni sono dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo inerente la contestazione.

Alla gestione di questo contratto d'appalto si applicano inoltre, in quanto compatibili e quando più restrittive, le sanzioni previste dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 387 del 28/08/2012 in merito ai requisiti strutturali ed organizzativi richiesti per il rilascio e successivo mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento del servizio di nido e quelle che saranno eventualmente fissate per l'ottenimento ed il mantenimento dell'accreditamento di cui agli art. 18 e 19 della legge regionale Emilia-Romagna n. 8/2004. Resta fermo che la ditta deve dotarsi di una organizzazione funzionale ad ottenere l'accreditamento in forza della direttiva regionale.

Sarà inoltre oggetto di applicazione di sanzioni il verificarsi in particolare delle situazioni seguenti:

- a) acquisizione di numero di pasti inferiore al numero dei bambini iscritti quel giorno;
- b) mancato rispetto del rapporto numerico fra educatori in servizio e bambini iscritti al nido;
- c) mancato rispetto del rapporto minimo fra operatori addetti ai servizi generali e bambini iscritti;
- d) numero ore giornaliero (o settimanali) di personale educatore inferiore a quello offerto in sede di



gara;

e) utilizzo di personale educatore privo del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale;

f) mancata sostituzione di personale assente entro i termini previsti,

g) mancato rispetto del menù previsto.

Per il verificarsi delle infrazioni di cui alle lettere b), c), d), le sanzioni saranno graduate in funzione della entità del divario fra il personale effettivo e quello minimo dovuto o offerto.

In caso di avvio posticipato del servizio, salvo ciò discenda da cause imputabili al Comune, verrà applicata una penalità di euro 1.750,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni; decorse inutilmente 5 settimane senza che il servizio sia stato regolarmente avviato è facoltà del Comune risolvere il contratto con possibilità di incamerare la cauzione versata quale penale.

Art. 16 Risoluzione del contratto

La ditta, a gestione del servizio avviata da almeno anni due, può ottenere la risoluzione del contratto comunicandolo al RCC - con raccomandata R.R da inviarsi entro il mese di dicembre per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno successivo.

Il Comune si riserva di risolvere il contratto, ovvero modificare il numero di posti convenzionati, pure per inderogabili esigenze pubbliche, per gravi inadempienze della ditta o qualora il numero degli utenti complessivi a regime scenda al di sotto del 70% dei posti assegnati in regime di convenzione. La risoluzione del contratto va comunicata alla ditta, con raccomandata R.R., entro dicembre per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo

Il Comune può risolvere a suo insindacabile giudizio il contratto con preavviso di 2 mesi o applicare una penalità fino a Euro 4.000,00 per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio.

In particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa di risoluzione le seguenti eventualità:

a) violazione del divieto di subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;

b) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;

c) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi anche di ordine generale sopravvenute nel corso della durata del contratto, regolamenti e del presente capitolato;

d) fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;

e) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;

f) interruzione immotivata del servizio;

g) perdita dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, o loro mancato ripristino nei termini fissati dal Comune e comunque entro 60 giorni;

h) mancato adeguamento nei termini previsti alle condizioni strutturali e/o organizzative previste dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 1/2000 e s.m.i e dalla direttiva attuativa n. 85/2012;

i) mancato adeguamento alle condizioni organizzative e linee educative richieste dalla emananda direttiva regionale sull'accreditamento nei termini e modi che la stessa stabilirà.

j) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di svolgere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;

Il verificarsi di situazioni che pregiudichino la salute o la sicurezza dei minori attribuisce al

Comune facoltà di risolvere il contratto senza obbligo di preavviso alcuno.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

Art. 17 Strutture sedi del servizio

Per l'intera durata del contratto, l'affidatario deve disporre pienamente di una struttura adeguata ad ospitare almeno il numero di bambini in età 9 - 36 mesi per i quali ha presentato offerta. La sede che ospiterà il servizio di nido deve disporre dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 1/2000 e ss.mm.ii., così come specificati nella direttiva attuativa n. 85/2012 in materia di requisiti per il funzionamento dei servizi per bambini in età 0-36 mesi.

All'avvio del servizio, la ditta offerente deve essere in possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento per la struttura nella quale intende ospitare il servizio. Per coloro non ancora in possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento in sede di presentazione dell'offerta o per i servizi non ancora funzionanti, sarà considerato titolo sufficiente per partecipare alla gara l'inoltro al Settore Istruzione, entro il termine fissato dalle norme di gara per presentare offerta, di apposita istanza di autorizzazione al funzionamento, completa di ogni documentazione, combinata con l'assenza di pareri igienico-sanitari sfavorevoli del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena e con la presentazione di documentazione idonea a dimostrare, a decorrere dal mese di settembre 2015, la piena disponibilità dei locali per l'intera durata del contratto di cui al presente capitolato.

La ditta, ove necessario, adegua la struttura e l'organizzazione del servizio alle prescrizioni della direttiva regionale n. 85/2012 nei tempi ivi stabiliti; si adegua pure ad eventuali nuove prescrizioni determinate da eventuali revisioni della Direttiva stessa o da altre innovazioni normative inerenti la materia. Nell'ambito dei servizi generali, la ditta, al fine di garantire l'idonea accoglienza ai bambini in età 9-12 mesi, deve disporre almeno di un locale cucina attrezzato secondo le specifiche disposizioni del punto 2.7.a della suddetta direttiva regionale. Qualora la struttura - secondo eventuali nuovi parametri strutturali od organizzativi - sia divenuta inadatta ad ospitare un servizio di nido, l'affidamento dei posti cesserà a decorrere dalla fine dell'anno scolastico in corso in quel momento, salvo il caso di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini che determinino l'esigenza della sospensione immediata dell'attività; i medesimi provvedimenti saranno assunti nei confronti di quei soggetti ai quali venga negato il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento per mancanza dei requisiti indispensabili.

Oltre a mettere a disposizione i locali, la ditta provvede pure alla fornitura degli arredi necessari ad allestire le sezioni e l'area esterna del nido. Gli arredi interni ed esterni e le strutture per il gioco devono garantire la massima sicurezza, igiene, funzionalità e tutela del benessere dei bambini; essi devono pure rispondere alla disciplina stabilita dalla più volte citata Direttiva Regionale Emilia-Romagna n. 85 anno 2012 - punto 1.5.

Art.18 Ristorazione scolastica

La ditta deve assicurare, a richiesta delle famiglie utenti, un servizio di ristorazione scolastica equivalente per qualità e quantità a quella in essere nei corrispondenti servizi comunali al momento della presentazione dell'offerta. Il servizio prevede, in particolare, l'uso del Menù adottato nei nidi comunali (allegato "A.1" al presente capitolato), garantendo uguali caratteristiche delle derrate alimentari, e rispettando le norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi previste nel contratto d'appalto vigente del servizio di refezione scolastica del Comune di Modena e nel rispetto della Legge Regione Emilia Romagna n. 29/2002.



I nidi che dispongono di una cucina di produzione interna possono adottare un menù leggermente diverso, a condizione di rispettare gli equilibri nutrizionali raccomandati per i bambini dell'età interessata al nido. Il menù adottato in questo caso dalla ditta, deve essere approvato dal Settore Istruzione e dal competente servizio SIAN (Servizio igiene alimentazione e nutrizione - dell'AUSL di Modena).

Quale che sia l'organizzazione del servizio di ristorazione (produzione interna o pasti in asporto), accanto alla dieta ordinaria, la ditta deve prevedere diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico e religioso e, per i bambini che rimangano nel servizio dopo le ore 15,00, l'erogazione di una merenda.

E' facoltà della ditta durante la gestione del contratto proporre variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù di cui sopra; è facoltà del RCC accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Nell'organizzazione del servizio di refezione scolastica, da specificarsi in sede di offerta, particolare attenzione andrà posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità dei generi alimentari impiegati. Le materie prime impiegate per la produzione dei pasti non dovranno contenere organismi geneticamente modificati; in caso di acquisizione di pasti già preparati dall'esterno, apposita dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata dall'azienda fornitrice dei pasti.

Nel corso dell'appalto la ditta provvederà a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti, su iniziativa della ditta, degli utenti o su richiesta del RCC, fermo restando che la variazione del menù deve essere preventivamente approvata dal RCC e non può obbligare la ditta ad oneri aggiuntivi a proprio carico.

Qualora il RCC ritenga opportuno variare il menù e ciò comporti maggiori oneri, opportunamente valutati e dimostrati, gli stessi saranno riconosciuti all'appaltatore.

Nel corso dell'appalto da parte del RCC potranno essere effettuate verifiche mediante ispezioni in loco, ovvero anche direttamente con le famiglie, sulla qualità e gradibilità della refezione fornita.

Art. 19 Obblighi della ditta

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, la ditta provvede a tutte le spese di gestione del servizio, e in particolare a quelle derivanti da:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle attrezzature interne ed esterne;
- b) fornitura delle attrezzature e degli arredi interni ed esterni necessari per il corretto funzionamento del servizio, nonché la successiva sostituzione e/o riparazione di quelli danneggiati o comunque non più utilizzabili;
- c) pagamento delle spese per telefono (compresa la installazione), per tutte le altre utenze (luce, acqua, gas, ecc...) e per la TARI;
- d) prestazione dei servizi educativi e ausiliari necessari per l'ordinario funzionamento del nido;
- e) fornitura del materiale didattico e degli altri materiali di consumo;
- f) pagamento del personale utilizzato comprensivo di ogni onere previdenziale assistenziale ed assicurativo;
- g) copertura assicurativa del personale, degli utenti e dell'immobile;
- h) fornitura della ristorazione uguale a quello erogata nei nidi comunali, costituita da un pranzo comprensivo di una merenda per i bambini utenti del nido che ne facciano richiesta; il pranzo deve assicurare il rispetto delle diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico o religioso;
- i) copertura di tutte le altre spese di gestione non espressamente previste a carico del Comune.

La ditta fornisce al RCC, su richiesta, ogni informazione inerente i posti nido a gestione privata funzionanti nelle stesse strutture e ogni altro dato, notizia o documentazione che possa risultare utile a fini statistici e che consenta al Comune di espletare le proprie funzioni di vigilanza previste dalle normative vigenti.

La ditta si impegna a tenere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso la struttura un registro riportante le presenze e le assenze giornaliere dei bambini iscritti; copia di detto registro (o parte di esso) sarà inviata, a richiesta, al RCC.

Art. 20 Corrispettivo

Per la gestione dei servizi di nido di cui al presente appalto alla ditta è riconosciuto, per 10 mesi all'anno da parte del Comune, un compenso mensile unitario per bambino iscritto, comprensivo della retta pagata dagli utenti, pari all'importo di aggiudicazione, entro un importo massimo di:

Euro 790,00 per il servizio a tempo pieno comprensivo del pasto

Euro 550,00 per il servizio a tempo parziale mattutino comprensivo del pasto.

Il compenso percepito dalla ditta per il servizio prestato è costituito da due componenti:

- a) rette pagate direttamente dagli utenti, secondo gli importi annualmente stabiliti dal Comune
- b) quota integrativa corrisposta dal Comune di importo variabile per ogni iscritto, tale da ricondurre, assieme alla retta dovuta dall'utente, al compenso di aggiudicazione.

Le quote ad integrazione delle rette pagate dalle famiglie spettano alla ditta sui posti coperti con bambini regolarmente iscritti al servizio.

Qualora il RCC comunichi alla ditta, per iscritto, l'impossibilità di coprire posti convenzionati per esaurimento delle graduatorie degli ammessi o la sostituzione dei rinunciatarî attingendo dalle liste di attesa, e la ditta - dopo la predetta comunicazione - proceda direttamente ad inserire nei servizi bambini delle corrispondenti fasce di età, il contributo comunale sulle rette di tali iscritti è ancora dovuto soltanto per i bambini residenti nel Comune di Modena.

Qualora il numero di bambini iscritti al nido dovesse scendere sotto al 65% di quello dei posti affidati in appalto, le parti - quando il Comune non ritenga di recedere dall'appalto - potranno concordare maggiorazioni della quota unitaria integrativa alle rette erogata dal Comune.

Nel caso la ditta non ritenga conveniente la maggiorazione offerta dal Comune, potrà recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno scolastico in corso.

Tutte le somme di cui al presente articolo si intendono al netto d'IVA, se ed in quanto dovuta.

Alcuni dei posti tra quelli gestiti secondo le regole del presente capitolato potrebbero venire coperti con bambini appartenenti a nuclei familiari beneficiari di assegni di cura (vouchers) erogati dalla Regione Emilia Romagna. Le condizioni e caratteristiche di funzionamento di detti posti non presentano difformità rispetto agli altri, variazioni possono esservi sul piano della regolazione economica/amministrativa; il RCC concorda con la ditta le modalità di rendicontazione e pagamento dei contributi alle famiglie compatibili con le condizioni stabilite dalla Regione per mantenere il finanziamento del progetto. Qualora una ditta risulti aggiudicataria di posti convenzionati e di posti abbinati a voucher regionali, nel rispetto del compenso mensile medio offerto, il Comune potrà stabilire differenti importi di compensi unitari mensili per gli iscritti nelle 2 categorie di posti.

Qualora la Regione e/o altri Enti pubblici riconoscano al gestore contributi sulle spese correnti per la gestione del servizio, il Comune si riserva di ridurre le quote ad integrazione delle rette alle famiglie di una cifra complessiva di ammontare massimo pari al 75% dell'importo di detto contributo; la riduzione su eventuali contributi erogati dallo Stato potrà raggiungere il 100% del



valore.

Art. 21 Rette di frequenza – modalità di applicazione alle famiglie

Le rette mensili di frequenza del servizio a carico delle famiglie, sui posti convenzionati, sono stabilite in funzione della condizione economica risultante dall'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dell'utente: l'importo delle rette è personalizzato. Le famiglie sono tenute al pagamento delle rette alla ditta dal giorno di ammissione fino ad eventuale rinuncia.

Le rette mensili a carico delle famiglie saranno definite con apposito atto amministrativo del Comune prima dell'avvio dell'appalto e saranno comunicate tempestivamente dal RCC alla ditta ogni anno, prima dell'inserimento dei minori.

La ditta è libera di applicare rette inferiori a quelle che saranno stabilite dal Comune.

L'applicazione e riscossione delle rette dovute direttamente dalle famiglie utenti avviene a cura della ditta, secondo i seguenti criteri:

1. il pagamento della retta da parte degli utenti viene effettuato direttamente alla ditta appaltatrice entro il 25 di ogni mese per la frequenza del mese successivo;
2. le assenze dei bambini, a qualunque titolo, danno diritto all'utente ad una riduzione del 25% della retta mensile qualora la frequenza nell'arco del mese non superi i 5 giorni effettivi; analoga riduzione verrà applicata sulla quota integrativa riconosciuta dal Comune alla ditta. Per il solo mese di ammissione poi, qualora il posto sia assegnato oltre il giorno 15 del mese, la retta si intenderà dimezzata – come pure la quota integrativa del Comune – , indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza; analogo trattamento si applicherà nelle sostituzioni di bambini rinunciatari. In quest'ultimo caso i giorni di frequenza potenziale del sostituito e del subentrante si sommano ai fini di cui al presente articolo, riconducendo le due posizioni (quella del rinunciatario e del sostituito) ad un solo posto e non potranno in ogni caso generare una duplicazione dell'integrazione comunale riconosciuta su intero mese; ogni posto nido può determinare esclusivamente il diritto a percepire non più di un corrispettivo mensile intero;
3. quando in uno o più mesi la retta risulti ridotta per presenze non superiori a 5 giorni, il credito dell'utente viene conguagliato con quanto dovuto il mese successivo o restituito in caso di coincidenza con l'ultimo mese di frequenza;
4. la famiglia può recedere dal nido comunicandolo per iscritto alla ditta, e per conoscenza al Comune, entro il 25 del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare. Per le rinunce pervenute oltre il 25 marzo la ditta è autorizzata a chiedere il pagamento di una quota fino ad un massimo del 50% della retta mensile anche per i mesi di aprile, maggio e giugno a condizione che il posto non sia coperto da altro utente;
5. nulla è dovuto alla ditta per eventuali utenti in tutto o in parte morosi;
6. in caso di ammissione al nido di bambini che il Comune ritenga rientrare nei criteri di esonero, la relativa retta mensile rimane totalmente a carico del Comune;
7. in caso di ammissione di bambini diversamente abili, il RCC concorda con la ditta la quantificazione dei costi dell'inserimento e le relative modalità di rimborso;
8. la retta mensile è dovuta dalla famiglia fino alla rinuncia scritta di cui al punto 4); fino a quel punto la retta è dovuta dal momento dell'assegnazione del posto, indipendentemente dall'effettivo

utilizzo del servizio;

9. per gli eventuali servizi aggiuntivi, ove non definito dal presente atto o in sede di offerta, gli utenti concordano le rette direttamente con la ditta aggiudicataria.

Le tariffe si intendono onnicomprensive per i servizi minimi di cui al presente capitolato. La ditta è libera di applicare agli utenti misure più favorevoli rispetto a quelle di cui sopra.

Il ripetuto ritardo nei pagamenti delle rette mensili, il mancato pagamento della retta dopo 20 giorni dalla scadenza, l'assenza ingiustificata protratta per oltre 30 giorni senza il pagamento della retta mensile, sono eventi che danno il diritto alla ditta a dimettere d'ufficio l'utente moroso. La ditta invierà preventiva comunicazione al RCC che, in caso di famiglia in situazione di disagio socio-economico, può assumere l'onere delle rette o parte di esse a carico del Comune. Inoltre, per i casi di bambini ammessi dalle graduatorie pubbliche che abbiano frequentato almeno 5 giorni al mese e i cui genitori non abbiano provveduto al regolare pagamento della retta, il Comune erogherà alla ditta la somma prevista quale quota integrativa riconosciuta alla famiglia per un periodo massimo di 2 mesi.

La ditta, nelle more delle procedure di sostituzione dei bambini ammessi al nido sui posti spettanti al Comune, ha diritto ad un compenso per i posti non coperti nel corso dell'intero mese di settembre pari al 50% della somma unitaria di aggiudicazione della relativa tipologia di servizio.

In caso di apertura del al sabato mattina la retta mensile che la ditta ha facoltà di applicare all'utenza non potrà superare il 15% del compenso unitario mensile del servizio a tempo pieno richiesto in sede di aggiudicazione.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare eventuali contributi su tali rette in caso di famiglie indigenti.

La tariffa mensile a carico della famiglia, non potrà comunque essere superiore a quella praticata agli utenti iscritti agli eventuali altri posti gestiti dalla ditta, nella stessa struttura, al di fuori di quelli disciplinati col presente capitolato. A tal fine, la ditta - a richiesta - deve fornire al RCC ogni documentazione inerente la gestione delle entrate derivanti dal servizio.

Art. 22 Obblighi del Comune

Il Comune oltre a quanto espressamente previsto in altri articoli, si impegna nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio a:

a) fornire sedi, docenti e materiali necessari allo svolgimento delle ore di aggiornamento del personale, fino ad un massimo annuo di 22 ore;

b) comunicare alla ditta i nominativi dei bambini ammessi, gli analoghi dati dei sostituti dei bambini rinunciatari, nonché per tutti i bambini assegnati la relativa tariffa mensile di assegnazione;

c) riconoscere alla ditta, per i bambini inseriti attraverso le graduatorie pubbliche cittadine, una quota integrativa della retta mensile per un massimo di dieci mesi commisurato alla condizione economica delle famiglie secondo le modalità che verranno stabilite annualmente con apposito atto amministrativo del Comune;

d) in caso di assegnazione di bambini diversamente abili, il Settore Istruzione assegna alla ditta il personale d'appoggio del bambino nella quantità definita dal Comune in base alla certificazione del competente servizio dell'AUSL o, in alternativa, chiede alla ditta di provvedere con proprio personale a tale servizio. Nel secondo caso, sarà riconosciuto alla ditta un compenso pari al costo della figura dedicata all'appoggio socio-educativo del bambino entro i limiti orari fissati dal RCC,



che comunque non potrà superare il valore del compenso orario previsto nell'appalto in essere dell'analogo servizio reso per il Comune nelle scuole statali;

e) erogare alla ditta, nelle more delle procedure di sostituzione dei bambini ammessi, un compenso per i posti non coperti nel corso dell'intero mese di settembre pari al 50% della somma unitaria di aggiudicazione della relativa tipologia di servizio.

Art. 23 Pagamenti

Il pagamento da parte del Comune delle quote ad integrazione delle rette dovute dagli utenti avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della ditta, alla quale sarà allegato l'elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione sintetica delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro. Il Servizio Gestione e Controlli del Settore Istruzione, ricevuta la fattura, effettua entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei contributi.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 nel caso il RCC ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Fino a quando non sarà conclusa la procedura di cui sopra, i pagamenti all'impresa rimarranno sospesi, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull'appaltatore in forza del contratto e del presente capitolato.

Con la stessa periodicità del pagamento delle fatture sarà effettuata la verifica di conformità sulle prestazioni rese e, in caso di esito positivo della verifica, non si darà luogo alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4 DPR 207/2010.

La regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato costituisce condizione essenziale per la liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune.

Il RCC, oltre alla liquidazione dei compensi, provvede pure all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto col responsabile della ditta del contratto che determini in modo diverso.

Art. 24 Revisione prezzi

A partire dal secondo anno, con cadenza annuale, il Comune provvede a rivedere il compenso complessivo unitario garantito alla ditta per ogni iscritto al nido attraverso la variazione della retta mensile applicabile alle famiglie e/o della quota ad integrazione della stessa.

Con la medesima periodicità e modalità si procederà pure a rivedere le tariffe dei servizi integrativi, qualora attivati.

Il compenso complessivo unitario mensile dovuto alla ditta sarà variato in ragione della percentuale media di variazione (aumento/diminuzione) del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno solare precedente quello della revisione.

Art. 25 Cauzione

La ditta affidataria di almeno un servizio dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva di importo proporzionale al numero dei posti ottenuti in gestione, nella misura di 500,00 Euro per ciascun posto.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 30 giorni.

Art. 26 Controversie

Il RCC è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nelle norme di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Tutte le controversie che non siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell'art. 239 "Transazione" del D. Lgs. 163/2006, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 27 Spese di contratto

Sono a carico della ditta tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto derivante dall'affidamento di servizi di cui al presente capitolato.

Parimenti sono a suo carico qualora dovute le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale in Modena.

Art. 28 Divieto di cessione e subappalto

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Il contratto non può essere ceduto; non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere col Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

In caso di subappalti si rinvia a quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

La quota di prestazioni subappaltabili non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Non è comunque subappaltabile il servizio educativo rivolto ai bambini.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di offerta ed essere autorizzato dal Comune nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 170 comma 3 (1° e 2° periodo) e comma 4 del DPR 207/2010 e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

Il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra ditta e subappaltatore, per cui tutti



gli adempimenti e le responsabilità contrattuali.

I compensi per i servizi subappaltati verranno corrisposti dal Comune direttamente alla ditta esecutrice dietro comunicazione da parte della ditta affidataria dei servizi eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 29 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla comunicazione di avvio all'esecuzione, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 302 del DPR 207/2010.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/06, come previsto dall'art. 302 commi 2 e 3 DPR 207/2010).

Il Comune assolverà gli obblighi previsti dal DPR 207/2010 in relazione all'esecuzione del contratto.

Art. 30 Tracciabilità dei pagamenti

La Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 Riservatezza

La ditta si impegna a dare piena applicazione al D.lgs 196/2003 e sue modificazioni nonché al rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, la Ditta sarà nominata, con successivo atto, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzata allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui la Ditta o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi né potranno essere utilizzati dalla Ditta medesima o da chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.lgs. 196/2003 comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo il Comune escluso da ogni responsabilità al riguardo.